


## DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517

Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. (GU n. 306 del 31-12-1992 - Suppl. Ordinario n.138)

### Art. 5. (1)

1. La conformita' degli strumenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e' attestata, a scelta del richiedente, mediante una delle due procedure seguenti:
  - a) l'"esame CE del tipo" di cui all'allegato II, punti 1, seguito "dalla dichiarazione di conformita' al tipo garanzia delle qualita' della produzione" di cui all'allegato II, punto 2, oppure dalla "verificazione CE" di cui all'allegato II, punto 3. Questo esame del tipo non e' obbligatorio sia per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico.
  - b) la "verificazione CE all'unita'" di cui all'allegato II, punto 4.
- (( 2. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di cui all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1.



### Art. 6. (1)

1. Il marchio CE di conformita' e gli altri dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui e' stata constatata la conformita' CE.
2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti.
- (( 3. E vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti puo' essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. ))

## ALLEGATO 4

Strumenti sottoposti alla procedura CE di valutazione della conformita' CE

(( 1.1 Questi strumenti devono recare:

- a) - la marcatura CE di conformita' che comprende il simbolo CE descritto nell'allegato VI, seguito dalle due ultime cifre dell'anno in cui e' stato apposto;
- il(i) numero(i) di identificazione dello(degli) organismo(i) notificato(i) che ha(hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verifica CE.

La marcatura e le iscrizioni sopraindicate sono apposte sullo strumento raggruppate in modo distinto;

b) un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero;

c) le seguenti iscrizioni:

- se del caso, numero del certificato di approvazione CE del tipo,
- marchio o nome del fabbricante,
- la classe di precisione, racchiusa in un ovale o tra due linee orizzontali unite da due semicerchi,
- portata massima, nella forma Max ..,
- portata minima, nella forma Min ..,
- divisione di verifica, nella forma e= ..,
- le due ultime cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE, nonche', se del caso,
- numero di serie,
- per gli strumenti costituiti da unita' distinte ma associate:  
marchio di identificazione su ciascuna unita',
- divisione, se e' diversa da "e", nella forma d= ..,
- effetto massimo sottrattivo di tara nella forma T= - ..,
- effetto massimo additivo di tara, se e' diverso da "Max", nella forma T=+ ..,
- divisione di tara, se e' diversa da "d" nella forma dT= ..,
- carico limite, se e' diverso da "Max", nella forma Lim ..,
- valori limite di temperatura nella forma ..C/ ..C,(gradi centigradi)
- rapporto tra ricettore di peso e di carico. ))

1.2. Gli strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l'apposizione del marchio CE di conformita' e/o delle iscrizioni.

Questi devono essere tali da rendere impossibile l'asportazione del marchio e delle iscrizioni senza danneggiarli nonche' tali che il marchio e le iscrizioni siano, chiaramente visibili quando lo strumento e' installato nella sua regolare posizione di funzionamento.

1.3. Se si utilizza una targhetta di dati questa deve poter essere sigillata, a meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta e' sigillabile, deve essere possibile apporvi un marchio di controllo.

1.4. Le iscrizioni Max, Min, e, d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata, se gia' non vi si trovano.

## ALLEGATO 6

### MARCATURA CE DI CONFORMITA'

((

- La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

1. L'allegato VI del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

#### "ALLEGATO VI MARCATURA CE DI CONFORMITA'

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:



- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm".

- Il caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.  
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.))